

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 571

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFFRANCO, BIANCONI**

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie

*Presentata il 27 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo la legislazione vigente il personale amministrativo laureato delle aziende sanitarie è penalizzato rispetto alle altre categorie di personale laureato di tutti gli altri ruoli in cui è inquadrato il personale delle aziende sanitarie. In effetti, un laureato, qualunque sia la sua disciplina, alla sua prima assunzione entra al livello economico D super (personale inquadrato nel livello dirigenziale in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001), mentre il laureato del ruolo amministrativo può entrare solo al livello economico inferiore e può accedere al livello dirigenziale solo dopo avere maturato cinque

anni di anzianità e unicamente a seguito di pubblico concorso.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, di cui con la presente proposta di legge si chiede la parziale modifica, prevede per il personale laureato del ruolo sanitario tecnico e professionale solamente tre posizioni funzionali fra i vari ruoli, contro le cinque posizioni — in seguito elevate a sei — previste per il personale laureato del ruolo amministrativo. In tale legislazione, ha trovato fondamento tutta la contrattazione successiva del comparto sanità, che ha sempre inquadrato la posizione funzionale del personale laureato del ruolo ammini-

strativo in quella dei collaboratori amministrativi prima al VII livello retributivo e attualmente al livello economico D. La problematica non ha trovato soluzione nelle norme del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, invece, hanno continuato a mantenere, aggravandola, la situazione di palese ingiustizia e parzialità che sussisteva precedentemente.

Onorevoli colleghi, alla luce di tale situazione, si rende necessaria e quindi si propone una modifica del terzo e quarto comma

dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, affinché a tutto il personale sia concesso un identico trattamento a fronte di identiche condizioni di accesso al pubblico impiego. Tali condizioni sono rappresentate, nella presente proposta di legge, dal comune possesso del diploma di laurea, dal superamento di un pubblico concorso per laureati e dal conseguenziale inquadramento nel livello dirigenziale del personale amministrativo laureato delle categorie D e D super.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« La tabella del personale amministrativo laureato è costituita da un solo quadro comprendente i collaboratori amministrativo-professionali esperti.

La tabella del personale amministrativo diplomato è costituita da due quadri comprendenti, rispettivamente, i profili professionali di collaboratore amministrativo-professionale e di collaboratore tecnico-professionale ».

## ART. 2.

1. Il personale laureato del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie facenti parte del Servizio sanitario nazionale, già appartenente ai livelli VII, VIII e VIII-*bis*, assunto a seguito di pubblico concorso nel quale si richiedeva, quale requisito essenziale di partecipazione, il possesso del diploma di laurea, è inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mantenendo il trattamento economico in godimento fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



\*17PDL0003700\*